

Comune di Castelraimondo

Provincia Macerata

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

2. Con il presente regolamento, in particolare, viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'ente e, qualora applicabile, nel rispetto del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni (di seguito definito "Codice dei contratti") e, ove ancora applicabile, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Nel testo del presente regolamento il responsabile del procedimento sarà indicato con l'acronimo RUP.

Art. 2

Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 3

Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nazionali (ed eventualmente regionali) nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e, in subordine, le indicazioni operative formulate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con sede in Roma nell'ambito delle proprie funzioni consultive previste dalla legge.

Art. 4

Analisi dei bisogni e proposte preventive

1. Sulla base della pianificazione e programmazione delle acquisizioni predisposte dall'Amministrazione comunale, sia per le opere pubbliche che per le acquisizioni di forniture e servizi, nonché per le restanti

tipologie contrattuali secondo quanto previsto dal vigente ordinamento nazionale prima che l'organo competente adotti la determinazione a contrattare prescritta dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dall'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti, il responsabile del servizio interessato al contratto procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni o delle forniture di beni e servizi e di quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Art. 5

Determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei contratti);
- d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 95 del Codice dei contratti).

2. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero, il responsabile unico del procedimento nominato dalla Giunta Comunale in applicazione dell'art. 31 del Codice dei contratti, qualora lo stesso sia anche responsabile del procedimento di spesa così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 6

Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) qualora sia approvato il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o P.R.O. (piano delle risorse e degli obiettivi), all'interno del quale siano state già indicate la procedura (aperta o ristretta) e la modalità di scelta del contraente (con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

2. Tutto quanto sopra sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate nello specifico dal Codice dei Contratti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI

A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CAPO I

PUBBLICITÀ DEI BANDI DI GARA E DEGLI AVVISI SUI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 7

Pubblicità - Regime generale

1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) e in particolare, da quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti.

2. Per alienazioni di beni mobili e locazioni si fa riferimento all'art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mentre per le alienazioni di beni immobili, si richiama altresì il regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.

3. Vanno inoltre applicate le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice degli appalti nonché quelle afferenti la "disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all'art. 74 del Codice degli appalti.

4. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile unico del procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei contratti e dall'eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.

Art. 8

Pubblicità - Regime particolare

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'Amministrazione deve comunque procedere alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.

2. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale (oltre a quanto previsto dal Codice dei contratti), anche per i risultati della gara (avvisi relativi agli appalti aggiudicati art. 98 del Codice dei contratti).

CAPO II

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

Individuazione degli operatori economici

1. In applicazione del disposto dell'art. 59 del Codice dei contratti, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, come disciplinato dagli articoli:

- 60 - Procedure aperte;
- 61 – Procedure ristrette;
- 62 - Procedura competitiva con negoziazione;
- 63 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
- 64 - Dialogo competitivo

del Codice dei contratti.

Art. 10

Procedure aperte

1. Le «procedure aperte», ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Codice dei contratti, sono le procedure in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Art. 11

Procedure ristrette

1. Le «procedure ristrette», ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice dei contratti, sono le procedure alle quali qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati e con le modalità stabilite dal Codice dei contratti (allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso), fornendole informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

Art. 12

Procedure negoziate

1. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori

economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. In particolare:

- ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice dei contratti, la "procedura competitiva con negoziazione" è quella in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati e con le modalità stabilite dal Codice dei contratti (allegato XIV, parte I, lettere B e C), fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa;

- nella "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"

l'Amministrazione, deve dare conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti sanciti ed indicati ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti.

Art. 13

Dialogo competitivo

1. Il «dialogo competitivo», ai sensi dell'art. 64 del Codice dei contratti, è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

SEZIONE II

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

Art. 14

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Con riferimento ai servizi (inclusi i servizi di progettazione), forniture e lavori di importo inferiore ad euro 40.000 si potrà procedere - su determinazione del R.U.P. - all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, del Codice stesso, previa individuazione dei lavori stessi da parte del R.U.P.

2. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

Art. 15

Criteri di Aggiudicazione

1. La scelta del contraente avviene previo confronto di preventivi di spesa o comparazione di listini di mercato; per importi inferiori a 1.000,00 euro è sufficiente una sintetica motivazione.
2. L'indagine di mercato per importi superiori ad €. 20.000,00 dovrà essere effettuata acquisendo almeno tre preventivi e con rotazione dei soggetti invitati.
3. Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio del minor prezzo, sempre che ricorrano le condizioni disposte ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

2. Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari ("offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 16

Perfezionamento del contratto

1. I contratti sono conclusi con le modalità stabilite dalle linee guida ANAC n. 4 del 1 marzo 2018 ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Art. 17

Garanzie

1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici potranno essere tenute a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art.103 del Codice. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del "Codice".

2. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 18

Servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000,00 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000,00 ed euro 150.000,00

1. Gli appalti per servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000, sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.
1. Alla procedura negoziata per l'esecuzione di lavori servizi e forniture saranno invitati un numero di operatori non inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente individuati a seguito di pubblicazione di avviso sul sito informatico dell'ente, per non meno di quindici giorni, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse. Il responsabile unico del procedimento (RUP) provvederà a redigere l'elenco degli operatori, che hanno fatto pervenire la richiesta di essere invitati in ordine cronologico, sulla base della data e dell'ora riportata nella Pec iniziando dal primo pervenuto successivamente alla data indicata nell'avviso di manifestazione di interesse che, di norma, dovrà essere di almeno 24 ore successivo alla pubblicazione medesima e, fino alla scadenza indicata nell'avviso.
2. Il RUP successivamente inviterà gli operatori economici nel numero minimo prescritto dalla normativa o superiore seguendo l'ordine cronologico delle rispettive richieste di invito ed escludendo gli operatori invitati alla commessa precedente a quella attuale rientrante nello stesso settore merceologico ovvero avente la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi e gli operatori economici che nel corso del medesimo anno solare siano stati affidatari di dieci contratti.
3. E' fatto divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario di un precedente a affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga in base a procedure aperte.
4. Opera il divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti dell'operatore economico al quale nel corso del medesimo anno solare siano stati già affidati 4 contratti di appalto lavori, servizi o forniture nello stesso settore merceologico ovvero avente la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi .

Art. 19 Procedura negoziata

1. Le imprese saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. Le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;

e) indicazione della documentazione richiesta;

f) modalità di svolgimento della gara. g) indicazione delle garanzie richieste;

h) eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.

3. L'Ente si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (telefax, posta elettronica, etc.).

Art. 20

«Albo dei prestatori» e modalità di utilizzo

1. La stazione appaltante per talune categorie di servizi, forniture e lavori di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000 potrà istituire l'«Albo dei prestatori» suddiviso per gruppo merceologico, categorie di lavori e classe d'importo. L'elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto.
2. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T., subappalto o avvalimento).
3. L'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei prestatori sarà disciplinato con successivo specifico regolamento.

Art. 21

Limiti di Aggiudicazione per imprese iscritte all'«Albo dei prestatori»,

1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori», ciascuna di esse potrà aggiudicarsi non più di n. 2 appalti nello stesso anno dalla data di iscrizione.
2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile di Settore/Servizio o del Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale. La conformità ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di una impresa iscritta, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, nonché dall'idonea prestazione di precedenti servizi e forniture, unita alla applicazione di prezzi vantaggiosi, ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare e quelle delle imprese da invitare.
3. Il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti potrà essere derogato soltanto in situazioni di carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 del 01.03.2018.

Art. 22

Criteri di Aggiudicazione

1. La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del minor prezzo, sempre che ricorrano le condizioni disposte ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.
2. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. In ogni caso l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, siano ritenute anormalmente basse.

Art. 23

Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna

- stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata.
2. In alternativa all'atto pubblico informatico potranno essere utilizzate le diverse forme contrattuali stabilite dalle linee guida ANAC n. 4 approvate in data 01.03.2018 differenziate per importo del contratto.

Art. 24

Garanzie

1. Di norma l'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia cauzionale prevista ai sensi dell'art. 93 del "Codice".
2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del "Codice". Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 25

Lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 e inferiore a euro 500.000,00

2. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 150.000,00 e inferiore a euro, 500.000,00 sono affidati, di norma, attraverso procedura negoziata, previa consultazione di almeno un numero di operatori economici pari al doppio del minimo previsto dalla normativa vigente, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
 3. Alla procedura negoziata per l'esecuzione di lavori servizi e forniture saranno invitati un numero di operatori almeno pari al doppio del minimo stabilito dalla normativa vigente individuati a seguito di pubblicazione di avviso, per non meno di quindici giorni, sul sito informatico dell'ente finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse. Il responsabile unico del procedimento (RUP) provvederà a redigere l'elenco degli operatori, che hanno fatto pervenire la richiesta di essere invitati in ordine cronologico, sulla base della data e dell'ora riportata nella Pec iniziando dal primo pervenuto successivamente alla data indicata nell'avviso di manifestazione di interesse che, di norma, dovrà essere di almeno 24 ore successivo alla pubblicazione medesima e fino alla scadenza indicata nell'avviso.
 4. Il RUP successivamente inviterà gli operatori economici nel numero minimo, o superiore, prescritto dalla normativa seguendo l'ordine cronologico delle rispettive richieste di invito ed escludendo gli operatori invitati alla commessa precedente a quella attuale rientrante nello stesso settore merceologico ovvero avente la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi e gli operatori economici che nel corso del medesimo anno solare siano stati affidatari di tre contratti.
 5. E' fatto divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario di un precedente a affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga in base a procedure aperte.
 6. E' fatto divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti dell'operatore economico al quale nel corso del medesimo anno solare siano stati già affidati 3 contratti di appalto lavori, servizi o forniture rientranti nello stesso settore merceologico ovvero avente la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi.
5. Per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa applicabile.

Art. 26

Lavori di importo compreso tra euro 500.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 500.000, 00 ed inferiore a euro 1.000.000,00 sono di regola affidati previo esperimento di procedure aperte. Essi possono essere affidati, previa adeguata motivazione, attraverso procedura negoziata, previa consultazione di un numero di operatori economici almeno pari al doppio del minimo previsto dalla normativa vigente, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. Alla procedura negoziata per l'esecuzione di lavori servizi e forniture saranno invitati un numero di operatori almeno pari al doppio del minimo stabilito dalla normativa vigente individuati a seguito di pubblicazione di avviso, per non meno di quindici giorni, sul sito informatico dell'ente finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse. Il responsabile unico del procedimento (RUP) provvederà a redigere l'elenco degli operatori, che hanno fatto pervenire la richiesta di essere invitati in ordine cronologico, sulla base della data e dell'ora riportata nella Pec iniziando dal primo pervenuto successivamente alla data indicata nell'avviso di manifestazione di interesse che, di norma, dovrà essere di almeno 24 ore successivo alla pubblicazione medesima e fino alla scadenza indicata nell'avviso. Il RUP successivamente procederà al sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in seduta pubblica e previa pubblicizzazione della data, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato il sorteggio. In tale ipotesi dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. E' fatto divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario di un precedente a affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga in base a procedure aperte.
4. E' fatto divieto di procedere all'invito a procedura diretta all'assegnazione di un appalto nei confronti dell'operatore economico al quale nel corso del medesimo anno solare siano stati già affidati 1 contratti di appalto lavori, servizi o forniture rientrante nello stesso settore merceologico ovvero avente la stessa categoria di opere o lo stesso settore di servizi.

Art. 27

Contenuto, Termini e Pubblicità

1. Le imprese saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di pec; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché le modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) indicazione della documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della gara. g) indicazione delle garanzie richieste;
- h) eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.

3. L'Ente si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (telefax, posta elettronica, etc.).

Art. 28

Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, saranno utilizzati i criteri del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nella lettera invito sarà stabilito sia il criterio di aggiudicazione che l'eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo è applicato il meccanismo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 97, c. 2 lettera a) del Codice.

3. Qualora sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le norme di gara specificheranno le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nelle norme di gara. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle

offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta.

4. Per la verifica dell'anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art.97 del "Codice".

Art. 29

Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata.

Art. 30

Aggiudicazione definitiva e Garanzie

1. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 93 del "Codice".

2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 103 del "Codice".

3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

CAPO III

SELEZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 Svolgimento delle gare

1. Tutte le operazioni di gara, al fine di assicurare la massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*":

- a) si svolgono, di norma, nei locali siti nella sede degli uffici comunali, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera invito o nell'avviso di preselezione, in caso di estrazione a sorte delle ditte da invitare alla procedura negoziata. Eventuali sedi differenti verranno comunicate e rese note nella lettera invito, nell'avviso di preselezione o con apposito avviso sul sito informatico della stazione appaltante.

Art. 32

Criterio di selezione delle offerte

1. La selezione della migliore offerta, in relazione al disposto dell'art. 95 del Codice dei contratti, viene fatta con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

SEZIONE II

GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

Art. 33

Gare in applicazione del criterio del minor prezzo

1. Tutti gli adempimenti relativi alle gare di appalto in applicazione del criterio del minor prezzo (art. 95 del Codice dei contratti) sono assicurati dal responsabile unico del procedimento (RUP).

2. Tutte le operazioni relative all'apertura delle buste, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 22, sono verbalizzate dal responsabile del procedimento con l'assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.

3. L'aggiudicazione è pronunciata con apposita determinazione del responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice dei contratti.

SEZIONE III

GARE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Art. 34

Compiti del responsabile unico del procedimento o della Commissione di aggiudicazione

1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice dei contratti), il responsabile unico del procedimento ovvero, la Commissione di aggiudicazione all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti, in seduta pubblica, provvede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa da valutare per l'ammissione dei candidati offerenti alle successive fasi di gara e procede alla pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta.

Art. 35

Commissione di aggiudicazione

1. Nelle gare d'appalto, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte ammesse in gara nonché l'aggiudicazione provvisoria della migliore offerta è demandata alla speciale commissione di aggiudicazione di cui all'art. 77 del Codice dei contratti, a cui si rimanda.

2. La commissione di cui al precedente comma 1, è composta da un numero dispari (non superiore a cinque) di commissari in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti e dalle Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nello specifico, Linee Guida n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" contenute nella Deliberazione ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016).

Art. 36

Compiti della commissione di aggiudicazione

1. Alla commissione sono demandati i seguenti compiti:

- a) in seduta riservata: prima riunione per la propria costituzione e per definire al proprio interno le modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
- b) in seduta pubblica: qualora la valutazione dell'ammissibilità delle domande di partecipazione a gara contenute nelle buste "A" non sia già stata effettuata dal responsabile unico del procedimento secondo quanto indicato al precedente Art. 24: apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa da valutare per l'ammissione dei candidati offerenti alle successive fasi di gara e pronuncia di ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta;
- c) prima fase in seduta pubblica: apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi per effettuare la semplice verifica della completezza dei documenti prescritti dalla stazione appaltante e senza effettuare alcuna valutazione nel merito delle scelte tecnico/progettuali espresse dai concorrenti (i concorrenti che avranno inserito in tali buste documentazione incompleta saranno esclusi dalla gara) al fine di permettere agli interessati di verificare la corretta apertura delle stesse buste "B";
- d) seconda fase in seduta riservata: valutazione nel merito delle offerte tecniche inserite nelle buste "B", con la conseguente assegnazione dei punteggi ad ognuna delle proposte tecniche avanzate dai concorrenti (e, se del caso, alla conseguente esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato idonee offerte tecniche in base ai punteggi assegnati alle stesse offerte tecniche);
- e) in seduta pubblica: apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche e, previa valutazione della congruità delle offerte stesse in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei contratti:
 - individuazione delle offerte anormalmente basse e conseguente esclusione di tali offerte dalla gara;
 - aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore della ditta che risulti aver presentato la migliore

offerta non anomala (offerta ritenuta congrua, con il punteggio più alto assegnato dalla Commissione) e consegna dei verbali di gara al Responsabile unico del procedimento e, conseguentemente, al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti da effettuare per addvenire all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del Codice dei contratti.

CAPO IV

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Art. 37

Offerte anormalmente basse

1. Trova applicazione l'art. 97 del Codice dei contratti.

CAPO V

AGGIUDICAZIONE

Art. 38

Aggiudicazione definitiva dell'appalto e termini di stipula del contratto - Termine dilatorio

1. Previa l'effettuazione delle verifiche e dei controlli prescritti e previsti dal Codice dei contratti oltre che dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in relazione ai requisiti di ordine generale dichiarati dagli offerenti in sede di gara, si provvede all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice stesso.

2. Il responsabile del servizio interessato al contratto e il Responsabile unico del procedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- a) cura la pubblicazione ai sensi di legge della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- b) dispone la richiesta, all'aggiudicatario, della documentazione necessaria per la stipula del contratto.

3. Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi:

- a) gli estremi della determinazione a contrattare;
- b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
- c) il soggetto aggiudicatario.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nel termine fissato tra le parti nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato a questa Amministrazione, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 32, commi 9 e 10, del Codice dei contratti (riportato nel comma 5 che segue), salve le esenzioni ivi previste.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato (termine dilatorio) prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti.

6. Il termine dilatorio di cui al precedente comma 5 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti.

7. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare a questa Amministrazione e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di questa Amministrazione comunale.

9. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, questa Amministrazione non ne abbia già chiesto l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.

CAPO VI

STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 39

Forma e contenuto dei contratti

1. I contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, sono stipulati, a pena di nullità,
 - con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
 - in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale in veste di Ufficiale rogante dell'Amministrazione, ovvero
 - mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
 - per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. In particolare, è ammessa la stipulazione mediante scrittura privata nei seguenti casi:
 - a) nei contratti di locazione;
 - b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - c) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:
 - a) termini di esecuzione e penali;
 - b) programma di esecuzione;
 - c) contabilizzazione;
 - d) termine per la liquidazione dei corrispettivi;
 - e) controlli;
 - f) specifiche modalità e termini di collaudo;
 - g) modalità di soluzione delle controversie.

5. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

6. Per i lavori pubblici il contratto è regolato, per quanto non disciplinato dalle ulteriori norme del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e dal capitolato generale nel seguito citato, dalle restanti norme ancora vigenti contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nel D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

7. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della norma di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 40

Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", è attribuita ai dirigenti ovvero, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 41

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti nonché i diritti di rogito, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente. I diritti di rogito, se dovuti, saranno ripartiti tra il Comune e l'ufficiale rogante nella percentuale rispettiva del 30% e 70%.

Art. 42

Gestione del contratto

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio segreteria; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 43

Cauzioni

1. Trovano applicazione gli articoli del Codice dei contratti che prescrivono garanzie e cauzioni in relazione agli appalti di cui al presente regolamento (artt. 93 e 103).

2. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

3. Per le cauzioni costituite mediante polizze fideiussorie o bancarie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

Art. 44

Svincolo cauzione

1. Trova applicazione l'art. 103 del Codice dei contratti.

Art. 45

Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'amministrazione comunale, tramite il competente servizio.

2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

Sezione IV – Disposizioni complementari

Art. 46

Subappalto e avvalimento.

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del "Codice dei contratti pubblici".

2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le norme di gara potranno prevedere la limitazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 47

Procedure d'urgenza in caso di calamità

Le norme del presente regolamento, in presenza di situazioni di grave emergenza dovute a calamità si applicano nei limiti della compatibilità con le disposizioni speciali dettate dagli organi di protezione civile nazionale e regionale.

Art. 48

Annullamento della gara e mancata stipula del contratto

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:

- a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicatario o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

Art. 49

Limitazione dei candidati nelle procedure

1. L'Ente nelle procedure ristrette o negoziate relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, si provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell'individuazione dei soggetti da invitare.

2. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato l'Ente potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste ovvero integrando l'elenco invitando altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 50

Inadempienze da parte dell'Appaltatore

1. Qualora l'aggiudicatario risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«Albo dei prestatori», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto «Albo dei prestatori».

3. Non è consentita la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti dell'Ente tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell'arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti dell'Ente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 52

Contenzioso

1. Il contenzioso riguardante i contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti è disciplinato dagli artt. da 204 a 211-*bis* del Codice dei contratti stesso.

Art. 53

Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
 - d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
 - e) lo statuto comunale;
 - f) i regolamenti speciali;
 - g) il regolamento comunale di contabilità;
 - h) il regolamento generale sulle entrate comunali;

Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 54

Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Art. 55

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

Art. 56

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 57

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.